

OGGETTO	DOMANDE E RISPOSTE DELLA REDAZIONE
CIRCOLARE DEL	02/12/2016 (2° parte)

IL RAVVEDIMENTO DEL MODELLO UNICO 2016

1 - INFEDELE DICHIARAZIONE DEI CANONI LOCATIZI



DOMANDA – In caso Unico PF presentato con un canone di locazione indicato in misura inferiore a quella effettiva (locazione con cedolare secca), quale sanzione occorre applicare?

RISPOSTA

Nel caso di specie siamo in presenza di una dichiarazione “infedele”; ai sensi dell’art. 1 c. 7 D.Lgs. 471/97 (come modificato dal D.Lgs.158/2015), se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo è indicato in misura inferiore a quello effettivo, si applica la sanzione dal 180% al 360% dell’imposta dovuta. In considerazione delle suddette sanzioni, laddove per la locazione degli immobili si è optato per la cedolare secca, in caso di indicazione di un canone in misura inferiore, la sanzione ridotta è pari:

- alla sanzione fissa di 27,78 (1/9 di €. 250) se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (CM 42/2016)
- al 22,50% (1/8 di 180%) dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
- al 25,7143% (1/7 di 180%) dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- al 30% (1/6 di 180%) dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
- al 36% (1/5 di 180%) dell’imposta dovuta, se la regolarizzazione avviene dopo la consegna del processo verbale di constatazione

2- SANZIONI INTERMEDIARIO



DOMANDA – Un consulente, il 22/06/2016 ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica di Unico SP 2016 (redditi e IVA) di una Snc ma non ha provveduto alla trasmissione telematica dello stesso entro il 30/09/2016. Le relative imposte sono state versate. Si chiede quale sanzioni vanno applicate



RISPOSTA

L'art.7-bis, D.Lgs.241/97 dispone che per la tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, di cui all'art. 3, comma 3, DPR.322/98, si applica la sanzione amministrativa da €516,00 a € 5.164. Ciò detto, il ravvedimento da parte dell'intermediario che non provvede alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali ha assunto l'impegno si perfeziona:

- con l'invio della dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza;
- mediante il versamento della sanzione ridotta, pari a € 51 (1/10 di € 516,00).

Nel caso di specie ai fini del ravvedimento è necessario:

- inviare la dichiarazione entro il 29/12/2016, indicando "22/06/2016" quale data di impegno;
- versare la sanzione di € 50 (25 x 2), per la regolarizzazione in capo al contribuente
- versare la sanzione di €51, per la regolarizzazione in capo all'intermediario.

Nella Circolare n. 52/2007, l'Agenzia ha, infatti, sottolineato che la violazione in capo all'intermediario è da intendersi riferita "alla tardiva od omessa presentazione di ciascuna dichiarazione e non al file con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni" e pertanto, ai fini del ravvedimento, la sanzione deve riferirsi ad ogni dichiarazione contenuta nel file telematico.

L'Agenzia ricorda, inoltre, che alla sanzione per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione che devono comunque essere irrogate a carico del contribuente: rimane confermata, per tale soggetto l'irrogazione di una sanzione per ciascuna delle singole dichiarazioni contenute (redditi e IVA).

3 - ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE



DOMANDA – In caso di errata indicazione in Unico del codice fiscale del contribuente quale sanzione va applicata? E' possibile il ravvedimento operoso?

RISPOSTA

Siamo nel caso delle violazioni "formali"; per l'omessa o errata indicazione del codice fiscale, l'art. 13, D.P.R. n. 605/1973 prevede la sanzione da € 103 a € 2.065. E', tuttavia, possibile procedere alla regolarizzazione tramite ravvedimento operoso, con le consuete modalità. Si rammenta che per perfezionare il ravvedimento, deve inoltre essere presentata una dichiarazione integrativa.

4 - RAVVEDIMENTO PER UTILIZZO CREDITO



DOMANDA – Nel caso di utilizzo di un credito IRPEF in compensazione per un importo pari a € 16.000 derivante da un Unico senza visto di conformità con credito totale di € 20.000, è possibile versare la differenza compensata oltre i € 15.000 usufruendo del ravvedimento operoso?

RISPOSTA

A seguito della mancata apposizione del visto di conformità nell'ambito della dichiarazione dei redditi presentata, si ritiene possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'irregolare compensazione della differenza.

5 - MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DI UN C/C A PANAMA



DOMANDA – Un contribuente, nell'anno 2014 (Unico 2015), deteneva a Panama un conto corrente. Nel modello Unico (regolarmente presentato) il quadro RW non è stato compilato, quindi non è nemmeno stata versata l'IVAFE. In che maniera deve avvenire il ravvedimento operoso?

RISPOSTA

Considerato che le violazioni sono state commesse in occasione di Unico 2015, se il ravvedimento avviene entro il 2/10/2017 (il 30/09 cade di sabato), opera l'art. 13 lettera b-bis) del DLgs.472/97, con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo.

Per ciò che riguarda il modulo RW, trattandosi di investimenti detenuti in un Paradiso fiscale, la sanzione minima su cui computare la riduzione a 1/7 è pari al 6%, quindi occorre pagare una sanzione pari allo 0,86% dell'investimento. Sembra corretto l'utilizzo del codice tributo "8911". Per l'IVAFE, nonostante ciò non sia pacifico, si potrebbe trattare di dichiarazione "infedele", non considerando il quadro RW come autonoma dichiarazione. Allora, visto il rinvio dell'art. 19 del DL 201/2011 al sistema delle imposte sui redditi, la sanzione base su cui calcolare la riduzione al settimo sarebbe pari al 90%, non considerando, per prudenza, la riduzione del terzo per le evasioni contenute nella soglia dei 30.000 euro. Invece, se si considerasse la violazione come dichiarazione "omessa" dell'IVAFE il ravvedimento operoso sarebbe ormai precluso essendo spirati i 90 giorni (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs.472/97). Nonostante non si abbia notizia di ravvedimenti sconosciuti per questo motivo, si fa presente che, in base alla prassi degli uffici, quando un contribuente persona fisica omette la dichiarazione, non viene irrogata una sola sanzione da omessa dichiarazione, ma tante sanzioni quante sono le imposte dichiarate all'interno del modello UNICO. Per l'IVAFE a nostro avviso non opera l'aumento del terzo ex art.1 c. 8 DLgs.471/97, essendo questa un'imposta patrimoniale e non un'imposta sul reddito. Sembra corretto l'utilizzo del codice tributo "8908", in assenza di codici specifici istituiti per le sanzioni IVAFE.

6 - TARDIVO VERSAMENTO RATE DA UNICO



DOMANDA – Il contribuente che rateizza le imposte derivanti dall'autoliquidazione di Unico, in caso di tardivo versamento di una rata come deve comportarsi? Occorre calcolare il ravvedimento per la sola rata tardiva o anche per le successive? Inoltre, si chiede se il calcolo delle sanzioni parte dalla data del versamento della rata in questione o dalla data della prima rata.

RISPOSTA

Nel caso di specie, pur considerando che l'Agenzia ritiene in un certo senso "decaduta", a catena, la rateazione nel caso in cui una rata sia versata in ritardo, si ritiene che allo stato attuale non vi sia alcuna norma che vieti di effettuare il ravvedimento esclusivamente con riferimento alla rata non pagata nei termini, con il calcolo delle sanzioni che partirà dalla scadenza della rata stessa. Si ritiene, infatti, che l'indicazione della rata (ad esempio: 02/05) all'interno dell'F24 serva proprio per identificare il singolo versamento ancorché il debito tributario sia unico.